

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Commissario straordinario per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale, Silvia Scozzese, sulla situazione debitoria di Roma Capitale (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) ..... 39

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011. C. 2004-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 40

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; *b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013. C. 2981-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 41

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212-A (Parere all'Assemblea) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 41

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense. Atto n. 285 (Rilievi alla II Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) ..... 42

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 264.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 265 ..... 42

ALLEGATO (*Documentazione depositata dal rappresentante del Governo*) ..... 43

AVVERTENZA ..... 42

#### AUDIZIONI

Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA.

**La seduta comincia alle 10.15.**

**Audizione del Commissario straordinario per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale, Silvia Scozzese, sulla situazione debitoria di Roma Capitale.**

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione.*)

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Silvia SCOZZESE, *Commissario straordinario per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Rocco PALESE (Misto-CR), Fabio MELILLI (PD), Carla RUOCCO (M5S), Barbara SALTAMARTINI (LNA), Giulio MARCON (SI-SEL), Giorgia MELONI (Fdi-AN), Stefano FASSINA (SI-SEL) e Francesco BOCCIA, *presidente*, ai quali replica Silvia SCOZZESE, *Commissario straordinario per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale*.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ringrazia il Commissario straordinario per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale, Silvia Scozzese, per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

### La seduta termina alle 12.

*N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

### La seduta comincia alle 12.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.**

**C. 2004-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato, nella seduta del 16 marzo 2016, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda, altresì, che il 23 marzo 2016 la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente, apportando al testo una modifica volta a recepire integralmente la predetta condizione contenuta nel parere deliberato dalla Commissione bilancio. In considerazione di ciò, avverte che la Commissione bilancio è pertanto ora chiamata ad esprimere il parere di propria competenza sulla proposta di legge all'esame dell'Assemblea, nel testo risultante dalla predetta modifica apportata dalla Commissione di merito. Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone pertanto di esprimere su di esso parere favorevole.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore sul testo del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a*) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; *b*) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.

**C. 2981-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato, nella seduta del 1° marzo 2016, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda, altresì, che il 2 marzo 2016 la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente, apportando al testo una modifica volta a recepire integralmente la predetta condizione contenuta nel parere deliberato dalla Commissione bilancio. In considerazione di ciò, avverte che la Commissione bilancio è pertanto ora chiamata ad esprimere il parere di propria competenza sul disegno di legge all'esame dell'Assemblea, nel testo risultante dalla predetta modifica apportata dalla Commissione di merito. Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone pertanto di esprimere su di esso parere favorevole.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore sul testo del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.

**C. 2212-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 marzo 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che nella precedente seduta la Commissione, alla luce delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, ha deliberato di richiedere la trasmissione di una relazione tecnica sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Il Viceministro Luigi CASERO avverte che la citata relazione tecnica, indispensabile ai fini del prosieguo dell'esame del provvedimento, non risulta ancora pervenuta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in considerazione della circostanza testé richiamata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.05.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 12.05.**

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense.**

**Atto n. 285.**

(Rilievi alla II Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento in titolo è corredato di relazione tecnica, ai sensi della quale le spese connesse alla convocazione degli iscritti nonché le spese di funzionamento delle assemblee degli ordini circondariali forensi sono poste ordinariamente a carico dello stesso ordine professionale, circostanza questa da cui consegue l'assenza di profili di onerosità a carico della finanza pubblica, in conformità peraltro alla specifica clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 7. Nel segnalare di non avere pertanto osservazioni da formulare sui contenuti del provvedimento, propone di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di decreto in esame.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di valutazione favorevole formulata dal relatore sul testo del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 12.10.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 12.10.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.**

**Atto n. 264.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.**

**Atto n. 265.**

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli schemi di decreti legislativi all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 marzo 2016.

Il Viceministro Luigi CASERO, come del resto già preannunciato nel corso della seduta del 30 marzo scorso, deposita agli atti della Commissione due note predisposte dalla Ragioneria generale dello Stato, contenenti elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore durante la seduta del 16 marzo 2016 (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.15.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.*  
**Atto n. 283.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 264.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 265.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA  
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
Ufficio legislativo – Economia

Roma, 30 marzo 2016

**APPUNTO PER L'ON. SOTTOSEGRETARIO DI STATO**

**OGGETTO: Atto n. 264.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.**

In riferimento ai provvedimenti indicati in oggetto, all'esame delle Commissioni Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si allegano le proposte di modifica richieste dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

**1. Proposte di integrazione del testo dell'articolo 42 dell'Atto Governo n. 265 in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile (decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123).**

Nell'ambito del complessivo processo di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio, l'articolo 42 della legge n. 196 del 2009, conferisce una delega al Governo ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento del bilancio di cassa.

Tale delega è stata esercitata attraverso l'adozione dello schema di decreto legislativo sul quale il Parlamento è chiamato a rendere il parere di competenza.

Nell'ambito del citato schema, l'articolo 5 reca modifiche al sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile in attuazione del comma 1, lettera d) del richiamato articolo 42.

Tali modifiche operano nell'ottica di adeguare il sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile (di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123) alle modifiche introdotte alla legge n. 196 del 2009, relativamente al nuovo concetto di impegno e all'adozione del cronoprogramma dei pagamenti.

Vengono, inoltre, ampliate le casistiche di controllo, per tenere conto dell'introduzione normativa degli elementi essenziali degli impegni, nonché per evitare ogni sovrapposizione o incertezza applicativa circa l'ambito di operatività degli uffici di controllo di regolarità amministrativa e contabile (UCB/RTS) rispetto al controllo di legittimità della Corte dei conti (ai sensi del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.91, art. 33, comma 4).

Alla luce di ulteriori approfondimenti, si propone di integrare il predetto testo per la parte relativa al controllo di regolarità amministrativa e contabile le modifiche al Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 di seguito riportate.

In particolare, le proposte di modifica relative al punto 1) in materia di controllo sui pagamenti stipendiali, mirano a:

- attuare una semplificazione del controllo preventivo con riferimento ad una serie di atti di scarso o inesistente effetto finanziario, per i quali si ritiene vi sia un basso livello di rischio, in modo da permettere il recupero di risorse umane da adibire più proficuamente al controllo approfondito sulle categorie di atti a maggior rischio;
- rendere l'impianto complessivo del sistema dei controlli preventivi coerente con la regola generale enunciata dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 123/2011 secondo la quale il controllo preventivo viene svolto sugli atti dai quali deriva un effetto finanziario. Con la modifica proposta si chiarisce che la previsione di cui al successivo comma 2 della norma citata riguarda solo gli atti effettivamente produttivi di effetti finanziari, ossia quelli dai quali discende una modifica degli elementi di calcolo del trattamento stipendiale fisso ed accessorio (progressioni di carriera e simili);
- trasformare da preventivo a successivo il controllo sui pagamenti stipendiali fissi ed accessori erogati al personale gestito da NOIPA, in coerenza con il potenziamento del bilancio di cassa, con effetti positivi in termini di efficacia e tempestività dell'azione, in particolare per quelle Amministrazioni che hanno aderito al sistema centralizzato delle operazioni di pagamento degli stipendi. Considerato che, allo stato attuale, il controllo del trattamento economico principale di fatto viene effettuato quando il titolo di pagamento è portato in esecuzione da parte della Tesoreria dello Stato, mentre il trattamento accessorio è soggetto ad una validazione preventiva da parte degli uffici di controllo, la proposta normativa produrrà l'effetto di allineare il controllo su entrambe le tipologie di trattamenti del personale, sia principale che accessorio, confluenti nel cosiddetto "cedolino unico".

Le proposte di modifica di cui al punto 2) "Controlli a campione" prevedono la possibilità di effettuare campionamenti in sede di controllo successivo secondo un programma elaborato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale possibilità, a legislazione vigente, è limitata ad un ristretto numero di rendiconti. Consentire agli uffici di concentrare le risorse su una selezione di atti maggiormente significativi dal punto di vista finanziario non implica una rinuncia all'esercizio pieno del potere di controllo ma va nel senso di un suo rafforzamento in termini di efficacia.

La proposta di cui al punto 3) introduce il principio della non duplicazione tra controllo preventivo e controllo.

### **1) CONTROLLO PAGAMENTI STIPENDIALI**

#### **A) Proposta di modifica all'articolo 5, comma 2, lettera d)**

**TESTO VIGENTE:** d) atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale statale in servizio;

**MODIFICA PROPOSTA:** d) "atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale in servizio".

#### **B) Proposta di modifica all'articolo Art. 11, comma 1.**

##### **TESTO VIGENTE**

1. Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile i seguenti atti:

- a) rendiconti amministrativi relativi alle aperture di credito alimentate con fondi di provenienza statale resi dai funzionari delegati titolari di contabilità ordinaria e speciale;
- b) rendiconti amministrativi resi dai commissari delegati titolari di contabilità speciale di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nonché da ogni altro soggetto gestore, comunque denominato;
- c) rendiconti amministrativi afferenti a un'unica contabilità speciale alimentata con fondi di provenienza statale e non statale per la realizzazione di accordi di programma;
- d) ogni altro rendiconto previsto da specifiche disposizioni di legge;
- e) conti giudiziali.

**MODIFICA PROPOSTA:** Dopo la lettera e) inserire le seguenti parole:

f) ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello Stato, erogate in modalità unificata ai sensi dell'articolo 2, comma 197 della legge 23 dicembre 2009, n.191, e successive modificazioni e integrazioni.

#### **C) Proposta di modifica all'articolo Art. 11:**

**dopo il comma 3, inserire il seguente comma aggiuntivo:**

3-bis: "Nelle ipotesi di cui alla lettera f) , agli ordini collettivi di pagamento, emessi in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c), d), viene dato corso sotto la diretta responsabilità dell'amministrazione ordinante. Gli uffici di controllo verificano i flussi dei pagamenti erogati e segnalano alle amministrazioni titolari delle partite stipendiali le eventuali irregolarità riscontrate. A questi fini gli uffici di controllo hanno accesso a tutti gli applicativi informatici ed ai database in uso per il pagamento delle competenze fisse ed accessorie del personale e possono richiedere ogni altro atto o documento ritenuto necessario".

**2) CONTROLLO A CAMPIONE:****A) Proposta di modifica all'articolo 12 comma 1****TESTO VIGENTE:**

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), può essere esercitato secondo un programma elaborato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In ogni caso, il programma deve ricomprendere i rendiconti assoggettati annualmente al controllo della Corte dei conti.

**MODIFICA PROPOSTA:**

1. "Il controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c), nonché dei pagamenti di cui alla lettera f), può essere esercitato secondo un programma elaborato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**3) PRINCIPIO NON DUPLICAZIONE TRA CONTROLLI PREVENTIVI E CONTROLLI SUCCESSIVI:**

**Proposta di modifica all'articolo 5: inserire il seguente comma 3-bis "Gli atti di cui al comma 2, lettere a), b), c)<sup>1</sup>, sono assoggettati unicamente al controllo successivo qualora facenti parte di una delle rendicontazioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c). E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 5."**

<sup>1</sup> Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 Articolo 5, comma 2:

Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo i seguenti atti:

a) atti soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;

b) decreti di approvazione di contratti o atti aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di riconoscimento di debito;

c) provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo;

d) atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale statale in servizio;

e) accordi in materia di contrattazione Integrativa, di qualunque livello, intervenuti ai sensi della vigente normativa legislativa e contrattuale. Gli accordi locali stipulati dalle articolazioni centrali e periferiche dei Ministeri sono sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio centrale del bilancio;

f) atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o organismi;

g) atti e provvedimenti di gestione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, nonché del conto del patrimonio;

g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione dell'Unione europea, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Restano ferme le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per la rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui al periodo precedente.

## **2. Proposte di integrazione del testo dell'articolo 40 dell'Atto Governo n. 264 in materia di "contabilità speciali per le emergenze".**

A seguito del confronto effettuato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile (di seguito "il Dipartimento") e degli approfondimenti svolti in tale sede, sono state individuate alcune proposte condivise volte a garantire una più incisiva azione di monitoraggio e controllo nell'uso delle risorse finanziarie stanziata per fronteggiare contesti emergenziali, unitamente ad alcune proposte di modifica dell'articolo 7 dello schema di provvedimento in oggetto, finalizzate al superamento di talune criticità rappresentate dal Dipartimento in relazione all'attuale tenore delle citate disposizioni.

Tali criticità riguardano in particolare la proposta di un termine unico (12 mesi oltre lo scadere dello stato di emergenza) oltre il quale non sia possibile proseguire la gestione degli interventi tramite lo strumento della contabilità speciale. L'introduzione del predetto termine, ritenuto in ogni caso eccessivamente breve, è stata considerata foriera di una eccessiva rigidità gestionale, a fronte di eventi calamitosi di natura estremamente variegata, anche tenuto conto del rallentamento degli interventi che sarebbe inevitabilmente derivato da un anticipato rientro alla gestione nell'ambito dei bilanci degli enti ordinariamente competenti.

Al fine di superare le predette criticità, sono state in primo luogo individuate due misure, implementabili senza la necessità di interventi di natura normativa, volte a consentire al Dipartimento lo svolgimento di un intervento più incisivo nell'azione di monitoraggio e controllo delle attività poste in essere per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nei territori colpiti dalle calamità.

In particolare, le due misure sono le seguenti:

a) consentire agli Uffici tecnici del Dipartimento di accedere alla visione dei sistemi informativi in uso al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la gestione delle contabilità speciali istituite in attuazione di Ordinanze di protezione civile, al fine di monitorare in forma diretta e continuativa l'effettivo impiego delle risorse stanziata ed allocate sulle citate contabilità speciali, senza dover acquisire tali informazioni in modo mediato dai diretti interessati;

b) integrare il vigente schema di rendiconto delle entrate e delle spese sostenute dai Commissari delegati titolari di contabilità speciali - previsto dal comma 5-bis dell'articolo 5 della Legge n. 225/1992 e approvato, nella sua versione attuale, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2009, pubblicato nella G.U. n. 80 del 6 aprile 2009 – con un ulteriore prospetto che consenta di monitorare, oltre agli aggregati di natura finanziaria nei quali è articolato l'attuale schema di rendiconto, anche i piani di intervento che i Commissari adottano e, previa approvazione del Dipartimento, attuano, completi del relativo cronoprogramma, allineando in tal modo il monitoraggio contabile a quello fisico-attuativo.

Tali misure consentiranno al Dipartimento una più puntuale e mirata attivazione, ove necessario, delle specifiche azioni di carattere ispettivo e di verifica tecnico-amministrativa, ma anche una costante opera di stimolo e indirizzo dell'azione dei Commissari e dei soggetti che ad essi subentrano in regime ordinario, finalizzata alla più tempestiva attuazione degli interventi programmati. Sulla base degli elementi informativi resi disponibili al Dipartimento, sarà pertanto possibile modulare, mediante ordinanze adottate di concerto con il Ministero dell'Economia e

delle Finanze, la durata delle contabilità speciali, allineando la stessa alle effettive necessità di completamento degli interventi.

Tutto ciò premesso si è, comunque, condivisa l'esigenza di introdurre un termine massimo alla durata delle possibili proroghe all'utilizzo delle contabilità speciali, attualmente indeterminata nel vigente testo del comma 4-quater dell'articolo 5 della Legge n. 225/1992. Tale termine massimo, in ragione delle esperienze maturate dal Dipartimento nella gestione degli interventi post-emergenza a partire dal loro inserimento dell'ordinamento, avvenuto nel 2012, si ritiene possa essere stabilito in 36 mesi.

Si rappresenta, pertanto, in parallelo all'introduzione delle misure suesposte, l'esigenza di sostituire gli attuali commi 4 e 5 dell'articolo 7 dello schema di decreto legislativo in oggetto con i seguenti:

*4. All'articolo 5, comma 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “, e comunque non superiore a 36 mesi”.*
- b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le risorse di cui al periodo precedente, e le relative spese, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali”*

*5. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti di proroga già adottati e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

In relazione, infine, all'attuale stock di contabilità speciali censite, nel corso degli approfondimenti congiunti è stata illustrata un'analisi di dettaglio in base alla quale, delle 213 contabilità risultanti afferenti al Dipartimento della Protezione Civile, 78 sono riferite ad eventi calamitosi verificatisi a partire dal maggio 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100/2012, che ha disciplinato il procedimento di chiusura delle emergenze, aggiungendo all'articolo 5 della legge n. 225/1992 i citati commi 4-ter e 4-quater. Ulteriori 48 contabilità speciali sono riferite ad eventi calamitosi verificatisi in precedenza e per i quali, alla data di entrata in vigore delle nuove norme, le relative dichiarazioni dello stato di emergenza risultavano ancora in essere: tali contabilità sono state tutte ricondotte alla gestione ordinaria con il subentro delle amministrazioni ordinariamente competenti nella titolarità delle stesse, come previsto dalle citate disposizioni.

Si tratta pertanto di 126 contabilità speciali già soggette al vigente sistema di trasferimento all'ordinario, sistema che si perfeziona ulteriormente con l'introduzione di un termine massimo per la durata della gestione tramite contabilità speciale. Alla scadenza dei 36 mesi, con apposita ordinanza di protezione civile, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si procederà infatti a disciplinare il versamento ai bilanci degli enti ordinariamente competenti solo delle risorse riferite a specifici interventi eventualmente non conclusi entro il termine massimo stabilito (onde consentirne il completamento), procedendo, secondo il regime generale già previsto dal vigente comma 4-quater, alla valutazione delle eventuali esigenze e alla destinazione delle ulteriori eventuali risorse residue.

Relativamente alle restanti 87 contabilità speciali, riferite ad eventi precedenti e che non sono state ricomprese nel procedimento di rientro nell'ordinario disciplinato ai sensi dei commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 5 della legge n. 225/1992, si è convenuto che possano essere opportunamente avviate a chiusura nell'ambito di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 44-ter che, con l'articolo 7 dello schema di decreto legislativo in parola, viene introdotto nella legge n. 196/2009. In particolare, si è ritenuto che tali contabilità possano inserite nell'elenco da approvarsi con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ivi previsto, per essere definitivamente chiuse entro il termine di 24 mesi. Al riguardo è emersa, altresì, l'esigenza che per tali contabilità – risalenti, in alcuni casi, ad eventi non recenti e nelle quali possono essere confluite risorse finanziarie di diversa e articolata provenienza- sia prevista una specifica procedura, da svolgersi congiuntamente a cura del Dipartimento della Protezione Civile e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, volta all'individuazione di eventuali effettive disponibilità residue e, in tal caso, alla determinazione della relativa fonte originaria, onde poterne valutare la più opportuna destinazione in coerenza con il quadro normativo vigente. Tale procedura, richiamata nel testo del decreto legislativo, sarà definita in dettaglio nel citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per le finalità suesposte, si propone la modifica del comma 2 dell'articolo 7 sopra richiamato (aggiungendo le parole sottolineate) e l'inserimento, dopo lo stesso, di un comma aggiuntivo:

*2. Con il decreto di cui al comma 1, sono individuate ulteriori gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva. Fatto salvo quanto previsto al comma 2-bis, le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno 30 giorni prima della predetta soppressione. Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al titolare della gestione contabile.*

*2-bis. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità per la soppressione in via definitiva di contabilità speciali offerenti ad eventi calamitosi, anche con riferimento alla destinazione delle eventuali risorse residue.*

**3. Proposte di integrazione del testo dell'articolo 40 dell'Atto Governo n. 264 in materia di "sperimentazione della contabilità integrata e del piano dei conti integrato".**

In relazione alla necessità di assicurare la disponibilità di informazioni relative al consuntivo dell'esercizio in cui si svolge la sperimentazione prevista dall'articolo 38 sexies introdotto dall'articolo 8 dell'atto governo n.264 in merito all'adozione della contabilità integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle Missioni, ai programmi e alle azioni di cui all'articolo 25-bis, della codifica della transazione contabile elementare, si rende necessario allungare il periodo di sperimentazione a due esercizi.

In tal senso, si propone la modifica dell'articolo 38 sexies introdotto dall'articolo 8 dell'atto governo citato, come di seguito riportato:

*“ART. 38-sexies  
(Sperimentazione)*

*1. Al fine di valutare gli effetti dell'adozione della contabilità integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle Missioni, ai programmi e alle azioni di cui all'articolo 25-bis, della codifica della transazione contabile elementare di cui agli articoli 38-bis, 38-ter e 38-quater con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2016 è disciplinata un'attività di sperimentazione della durata di ~~un esercizio finanziario~~ **due esercizi finanziari**, con verifica dei risultati a consuntivo.”*

ID: 20063



Ministero  
dell'Economia e delle  
Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE DEL BILANCIO  
UFFICIO XIX

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
23 MAR. 2016
Prot. n. <i>1-1867</i>

Roma,

23 MAR. 2016

Prot. Nr.

Rif. Prot. Entrata Nr.

Allegati:

Risposta a Nota del:

*24/3/2016*

All'Ufficio del Coordinamento legislativo  
SEDE

Ufficio legislativo economia  
SEDE

Ufficio legislativo finanze  
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nota di lettura 124 del Servizio bilancio del Senato della Repubblica, Dossier n. 305 Servizio Studi Senato della Repubblica e Camera dei deputati e Verifica delle quantificazioni n. 338 del Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei Deputati. *Atto 264*

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto relativamente alle osservazioni sollevate dal Servizio Bilancio del Senato della Repubblica nella Nota di lettura 124 si rappresenta quanto segue.

#### Articolo 6 (Entrate finalizzate per legge)

Con riferimento alle entrate stabilizzate è stato osservato (pagina 2) che "seppure l'iscrizione di entrate che si prevede di incassare è commisurata all'andamento medio dei versamenti del precedente triennio, ciò nonostante si potrebbero verificare casi in cui per l'andamento del ciclo economico la riscossione risulti inferiore alla media del triennio precedente. Anche se vi è la possibilità di intervenire in correzione con la legge di assestamento, considerato che questa è approvata di solito nell'ultimo quadrimestre dell'anno, andrebbe valutato se il meccanismo sia improntato a sufficiente prudenza".

A tale riguardo, si precisa che sia nella scelta delle entrate da stabilizzare che nel calcolo delle risorse da iscrivere in bilancio è stato seguito un criterio estremamente prudenziale volto ad evitare un disallineamento, anche solo modesto, tra le somme versate in entrata e quelle iscritte preventivamente in spesa. Non si dovrebbero, quindi, verificare squilibri significativi anche in relazione al costante monitoraggio dei versamenti che permette, qualora ve ne sia bisogno, di

intervenire già con il provvedimento di assestamento del bilancio, garantendo un riallineamento dei valori nel corso del medesimo anno finanziario.

#### Articolo 11 (Copertura finanziaria)

Con riferimento alla copertura finanziaria viene osservato (pagina 5) che “... sarebbe utile una conferma in merito alle effettive disponibilità, libere da impegni esistenti o in via di perfezionamento, a valere delle relative voci di stanziamento già interessate del bilancio dello Stato fornendosi, a tal fine, il dettaglio dei capitoli e piani gestionali coinvolti, rispettivamente, per gli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente, aventi natura economica di spesa in conto capitale e per gli stanziamenti aventi invece natura economica corrente.”

A tale riguardo, nel confermare la disponibilità delle risorse a valere sull'autorizzazione di spesa indicata nell'articolo 11 dello schema di decreto legislativo, si fornisce di seguito il dettaglio dei capitoli di spesa e piani gestionali appositamente istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le risorse destinate all'adeguamento o rifacimento dei sistemi informativi in conseguenza delle riforme introdotte in attuazione degli art. 40 e 42 della legge 196 del 2009, nonché dell'articolo 15 della legge 243 del 2012:

Titolo	Capitolo di spesa		Piano gestionale	
	Numero	Denominazione	Numero	Denominazione
Parte corrente	2696	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, ivi compresa la manutenzione della struttura della sede e quant'altro necessario alle esigenze della struttura stessa	6	Somme occorrenti per la gestione delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello stato e della sua struttura ai sensi della normativa contabile
Conto capitale	7460	Spese per lo sviluppo del sistema informativo, ivi compresa la manutenzione straordinaria della struttura della sede e quant'altro necessario alle esigenze della struttura stessa	8	Somme occorrenti per la realizzazione e l'adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello stato

Per quanto riguarda l'osservazione (pagina 6) circa “la coerenza dell'impatto sui saldi di finanza pubblica, rispetto a quello a suo tempo contabilizzato sui saldi tendenziali di spesa in occasione dell'approvazione dell'autorizzazione di spesa con la legge di stabilità 2015 ( comma 188) per ciascuna delle annualità previste”, dal momento che le spese previste si riconducono ai due capitoli di spesa sopra elencati, entro i limiti delle disponibilità originariamente previste dalla stessa legge di stabilità 2015 per le diverse annualità, la suddetta coerenza è assicurata.

Vengono poi richiesti specifici elementi di quantificazione impiegati per la determinazione degli oneri di spesa riferibili ai singoli interventi dettagliatamente indicati dalla RT. A tale riguardo si fa presente quanto segue.

Gli oneri in conto capitale sono stati quantificati secondo una metodologia che, per ogni articolo dello schema di decreto legislativo, si articola nei seguenti passi:

1. Analisi degli interventi introdotti da ciascuno articolo della norma che hanno impatto sui sistemi informativi. Nell'ambito di questa analisi si identificano:
  - a. Gli applicativi informatici impattati, dove per "applicativo informatico" si intende un'area del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato omogenea rispetto al procedimento amministrativo-contabile (es: l'applicativo che riguarda il Bilancio, l'applicativo che riguarda le Spese, l'applicativo Sicoge in uso presso le amministrazioni centrali, ecc.).
  - b. Le applicazioni informatiche impattate, dove per "applicazione" si intende un insieme di funzioni di un'area omogenea (applicativo) che completano in modo coerente e completo un determinato servizio dell'Amministrazione (es: la Formazione del bilancio di previsione o la Gestione dei decreti di variazione nell'ambito dell'applicativo che riguarda il Bilancio). Le applicazioni si compongono di "funzioni" che consistono in un insieme di software che consentono di operare nell'ambito di ciascuna applicazione (es: la funzione di Inserimento di Capitolo di spesa nell'ambito dell'applicativo relativo alla Formazione del bilancio di previsione).
2. Calcolo dell'attuale baseline in Function Point (FP)<sup>1</sup> delle applicazioni dei singoli applicativi informatici, al fine di avere una misura di riferimento per il dimensionamento degli interventi prefigurati dalla norma.
3. Individuazione delle applicazioni impattate dalla norma che, in particolare, richiedono interventi di modifica delle funzioni esistenti, con relativo dimensionamento degli interventi in FP rispetto alla baseline di cui al precedente punto 2.
4. Individuazione delle applicazioni impattate dalla norma che richiedono nuove funzioni. Nel caso di nuove funzioni il dimensionamento è effettuato applicando un numero di FP standardizzato per il tipo di funzione.
5. Individuazione delle eventuali nuove applicazioni rese necessarie dalla norma, con relativo dimensionamento degli interventi in FP.

Al termine di questo processo, per ogni articolo si dispone di una dimensione degli interventi di sviluppo da effettuare sui sistemi informativi misurata in Function Point. Il calcolo degli oneri è quindi effettuato moltiplicando la dimensione in Function Point per il costo unitario di un Function Point secondo i parametri standard esistenti.

Per quanto riguarda gli oneri di parte corrente la quantificazione non può essere suddivisa rispetto ai diversi articoli dello schema, ma è necessariamente valutata nel suo complesso. Infatti mentre per la spesa in conto capitale è possibile identificare gli interventi sui sistemi comportati dalle singole norme, la spesa corrente, connessa essenzialmente alla gestione e manutenzione ordinaria e all'assistenza, viene calcolata per i sistemi nel loro complesso e non per singole parti dei medesimi. Per quanto attiene le voci che compongono tale spesa, la principale è relativa al servizio di assistenza applicativa agli utenti nella misura di circa il 60%. In tale voce sono comprese le spese per la formazione dei dipendenti, erogata agli operatori direttamente nell'ambito delle attività di

---

<sup>1</sup> Il Function Point è un'unità di misura utilizzata nell'ambito dell'Ingegneria del Software per esprimere la dimensione delle funzionalità fornite da un prodotto software.

assistenza. Il restante 40% del costo previsto è da imputare alle attività di gestione e manutenzione ordinaria degli applicativi informatici impattati.

Infine nella Nota di lettura si osserva (pagina 6) che *“Con riguardo alle modifiche previste per introdurre una maggiore flessibilità di bilancio (articolo 5), per le quali la RT quantifica un onere totale di circa 1,5 milioni, si rileva che in passato tali facoltà di gestione flessibile erano state concesse senza che venissero associati oneri”*.

Su tale aspetto nel ricordare che in passato alcune facoltà attualmente previste dallo schema di decreto legislativo sono state esercitate in deroga mediante i sistemi esistenti, si osserva che l'istituzionalizzazione delle facoltà di flessibilità e il loro esercizio anche in funzione dell'introduzione di una nuova unità del bilancio – l'azione – rende opportuno lo sviluppo di apposite funzionalità e controlli, da cui discendono gli oneri previsti.

**In ordine alle osservazioni evidenziate dal Servizio Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati nel dossier 305 si rappresenta quanto segue.**

#### **Articolo 2 (Introduzione delle Azioni e aggiornamento Note integrative)**

In relazione al comma 8 dell'articolo 25 bis, come introdotto dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, in materia di azioni, viene rilevato (pagina 7) l'opportunità che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale verrà fissato l'esercizio finanziario a partire dal quale le azioni costituiranno l'unità elementare di riferimento per la gestione e la rendicontazione venga sottoposto al parere parlamentare.

Al riguardo si rinvia alle valutazioni politiche.

#### **Articolo 3 (Revisione delle appendici e degli allegati del Bilancio dello Stato)**

Viene richiesta (pagina 8) l'indicazione delle disposizioni di delega sulla base delle quali è stata proposta la revisione delle appendici e degli allegati del bilancio dello Stato.

Al riguardo si segnala che le modifiche in questione sono state proposte in relazione ad un criterio di carattere generale concernente la semplificazione dei documenti di bilancio nell'ambito dei più specifici criteri di delega in materia di completamento della struttura del bilancio.

#### **Articolo 4 (Programmazione delle risorse finanziarie e accordi tra Ministeri)**

In relazione al comma 1 dell'articolo 22 bis, come introdotto dall'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, in materia di programmazione delle risorse e di accordi tra Ministeri, viene segnalata (pagina 10) *“... l'opportunità di coordinare tale disposizione con quanto disposto dal vigente articolo 23 comma 1, relativo alla formulazione degli schemi degli stati di previsione del bilancio dello Stato, il quale dispone che siano i Ministri ad indicare, in tale sede, gli obiettivi di ciascun Dicastero nonché a quantificare le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi medesimi”*.

In proposito si rappresenta che tale coordinamento è già stabilito espressamente al comma 2 dell'articolo 22 bis, come introdotto dall'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, nel quale viene precisato che *“Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa di cui al comma 1, i Ministri, sulla base della legislazione vigente e degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, propongono gli interventi da adottare con il disegno di legge di stabilità e con il disegno di legge di bilancio”*.

In ordine alla soppressione del Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato che attualmente è sostituito dalle Relazioni sull'esito degli accordi, viene segnalato (pagina 11) *“come, pur dovendosi considerare che il Rapporto ha anche esso, come gli accordi di cui all'articolo 4 in commento, la finalità di consentire la verifica degli obiettivi di spesa delle amministrazioni dello Stato nell'ambito degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e di contribuire, sulla base della verifica dei risultati raggiunti, alla programmazione triennale delle risorse, va altresì rilevato come lo stesso rechi anche ulteriori contenuti – ad esempio in ordine alla complessiva composizione ed evoluzione della spesa ed agli indicatori di risultato – sulla cui riconducibilità agli accordi suddetti apparirebbe opportuno un chiarimento”*.

Al riguardo si conferma che le Relazioni sul monitoraggio degli Accordi si intendono sostitutive del Rapporto di cui all'articolo 41 della legge 196/2009. Tali Relazioni, riferite agli interventi posti in essere dalle Amministrazioni per il conseguimento degli obiettivi fissati per ciascun Ministero, potranno peraltro costituire la base per la formazione del nuovo schema di programmazione o la revisione di quello esistente in quanto da predisporre entro il 1° marzo di ciascun anno. Le medesime Relazioni saranno, infine, predisposte annualmente anziché con cadenza triennale come avviene per il Rapporto di cui si propone la soppressione.

#### **Articolo 5 (Variazioni e flessibilità di bilancio)**

In ordine al contenuto dell'articolo 5 è stato evidenziato che *“Il comma 4-ter precisa che le variazioni compensative sono effettuate “in termini di competenza e cassa”, mentre i commi 4 a 4-bis non recano tale specificazione, benché, sembra da presumere, si tratti di variazioni compensative di analogo carattere. Sarebbe pertanto opportuno uniformare il testo di tali commi”*.

Al riguardo si conferma che anche le variazioni compensative di cui ai commi 4 e 4 bis presentano lo stesso carattere di quelle previste dal comma 4 ter ossia in termini di competenza e di cassa. Si provvederà, quindi, ad uniformare opportunamente il testo dello schema di decreto legislativo.

#### **Articolo 6 (Entrate finalizzate per legge)**

In relazione alla soppressione dei fondi da ripartire disposta dall'articolo 6 comma 2 dello schema di decreto legislativo viene osservato *“che il riferimento, contenuto nel comma 2, anche al comma 618 appare derivante da un mero refuso (atteso che il comma 618 tratta materia diversa), si segnala, per il profilo della formulazione della norma, che poiché la soppressione dei fondi da ripartire comporta di fatto il venir meno del contenuto dei commi 616 e 617, risulterebbe opportuno sopprimere espressamente gli stessi, nonché, inoltre, integrare nel comma 615 il secondo periodo del comma 2, considerato che questo fa riferimento all'elenco n 1 allegato alla legge n. 244/2007 previsto dal comma 615 medesimo”*.

In proposito si conferma che l'indicazione nella disposizione in esame del comma 618 costituisce un mero refuso. In tal senso si provvederà a modificare il comma 2 dell'articolo 6 dello schema di decreto legislativo.

#### **Articolo 7 (Revisione del Conto riassuntivo del Tesoro e progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria)**

In relazione alle informazioni sull'integrazione tra gestioni di bilancio e di tesoreria che saranno fornite tramite apposite tabelle si chiede (pagina 14) di *“specificare meglio la modalità di*

*emanazione di tali tabelle di raccordo, anche con riguardo al soggetto (verosimilmente il Dipartimento della RGS del MEF) che vi è tenuto”.*

In proposito si conferma che la redazione di tali tabelle sarà effettuata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Circa la modalità di redazione delle tabelle si rappresenta che sono al momento in corso degli approfondimenti tecnici, in considerazione del fatto che la loro prima pubblicazione è prevista per il mese di gennaio 2017.

#### **Articolo 8 (contabilità integrata)**

*In proposito è stato osservato (pagina 15) che “Poiché la nuova contabilità, che la norma dispone espressamente riferita alla fase “gestionale”, attiene alla gestione di bilancio, la stessa appare rivestire necessariamente natura esclusivamente conoscitiva, in coerenza con la norma di delega che, come prima detto, stabilisce per essa “l’affiancamento a fini conoscitivi” alla contabilità finanziaria. In relazione a ciò potrebbe considerarsi l’opportunità di precisare espressamente in norma la finalità conoscitiva della nuova contabilità”.*

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che la “finalità conoscitiva” della contabilità economico-patrimoniale da affiancare alla contabilità finanziaria è desumibile dal tenore della norma, come anche rilevato nell’osservazione formulata. Qualora, tuttavia, si ritenesse indispensabile precisare la finalità conoscitiva direttamente nella norma si potrà procedere in tal senso ad integrazione del testo.

A pagina 16 viene evidenziato che *“Con l’articolo 38-ter si provvede a disciplinare il piano dei conti integrato, costituito, precisa il comma 1, “da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione”, che le amministrazioni centrali dello Stato dovranno adottare tenuto conto del regolamento di cui al D.P.R. n. 132 del 2013.*

*Sul rinvio al suddetto regolamento sembrerebbero opportuni chiarimenti, atteso che lo stesso (emanato ai sensi del D. Lgs. n. 91 del 2011 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili), disciplina le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, piano che potrebbe ritenersi disciplinato ex-novo dalle norme ora in esame”.*

In merito si precisa che l’art. 2, commi 2 e 6 della legge 196 del 2009, dispongono l’adozione di un piano dei conti integrato, così come la delega di cui all’art. 40 relativa al completamento della riforma per il bilancio dello Stato. Il piano dei conti integrato costituisce lo strumento fondamentale per la tenuta della contabilità integrata secondo i principi contabili della contabilità finanziaria e di quella economico-patrimoniale. Costituisce lo strumento per l’armonizzazione e per il consolidamento dei conti pubblici. A tale scopo, il piano dei conti integrato di cui al DPR n. 132 del 2013 (attuativo del D. Lgs n. 91 del 2011) è stato definito sulla base delle possibili esigenze delle amministrazioni pubbliche, quale «riferimento» generale ai fini dell’armonizzazione e del consolidamento dei conti pubblici.

Il piano dei conti integrato che utilizzeranno le amministrazioni centrali dello Stato conterrà le voci finanziarie (entrate e spese) ed economico-patrimoniali (ricavi/proventi, costi, attività e passività) di specifico interesse, e sarà definito in coerenza con quello del DPR 132 del 2013.

All’esito della sperimentazione, in considerazione anche delle specificità del bilancio dello Stato, è legata la revisione delle voci del piano dei conti integrato.

In relazione alla codifica della transazione elementare viene manifestata (pagina 17) l’esigenza di valutare *“l’opportunità di precisare anche in norma il ricorso alla codifica provvisoria, che risulta ora espresso nella sola relazione illustrativa”.*

Al riguardo si conviene sulla opportunità di precisare nel testo normativo la necessità di stabilire una codifica provvisoria già in sede di sperimentazione. A tale proposito, si propone di inserire nell'art. 38-sexies il seguente comma:

“2. Con il decreto di cui al comma 1 è definita, una codifica provvisoria della transazione contabile elementare di cui all'articolo 38 quater, da adottare per la fase di sperimentazione.”.

**In relazione agli aspetti sollevati dal Servizio bilancio dello Stato della Camera dei deputati nella Verifica delle quantificazioni n. 338 si rappresenta quanto segue.**

#### **Articolo 5 (Variazioni e flessibilità di bilancio)**

Con riferimento alle singole norme introdotte con il provvedimento, si osserva che *“l'articolo 5, comma 7, appare volto ad estendere agli acquisti di beni e servizi in conto capitale la possibilità di utilizzare il fondo per i consumi intermedi istituito in ciascuno stato di previsione in base alla legge 289/2002. Poiché l'istituzione di tale fondo è stata a suo tempo associata al conseguimento di risparmi, appare utile acquisire l'avviso del Governo circa l'eventualità – anche sulla base degli andamenti effettivi della spesa negli anni di applicazione – che l'estensione in esame possa determinare accelerazioni della spesa rispetto a quanto già scontato nei tendenziali a normativa vigente”.*

In proposito, si rappresenta che l'estensione in esame non determina accelerazioni della spesa rispetto a quanto già scontato nei tendenziali a normativa vigente posto che la ripartizione del Fondo sarà entro i limiti dello stanziamento di bilancio e delle relative previsioni.

#### **Articolo 6 (entrate finalizzate per legge)**

In relazione alla disposizione contenuta nell'articolo 6 comma 2 diretta a sopprimere i fondi da ripartire previsti dall'articolo 2, commi 616 e 617 della legge 244/2007 è stato evidenziato come *“Pur rilevando che la norma in esame sottopone al “rispetto degli equilibri di finanza pubblica” il nuovo meccanismo previsto dal testo (quantificazione nel bilancio annuale degli stanziamenti correlati a versamenti in entrata) e che la medesima norma non modifica formalmente l'articolo 2, comma 615, della legge 244/2007 (ossia la principale disposizione che concorre a generare gli effetti di risparmio ascritti ai successivi commi 616 e 617), andrebbero esplicitate le modalità mediante le quali il nuovo meccanismo in esame potrà garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio già scontati, in base a detti commi 616-618, ai fini dei saldi di finanza pubblica”.*

A tale riguardo, nel ribadire che il riferimento nella disposizione in esame al comma 618 costituisce un mero refuso, si precisa che analogamente a quanto operato per le entrate da stabilizzare, il calcolo delle risorse da iscrivere in bilancio sarà ispirato ad un criterio estremamente prudenziale volto ad evitare un disallineamento, anche solo modesto, tra le somme versate in entrata e quelle da iscrivere preventivamente in spesa, tenuto conto che le somme da iscrivere in spesa saranno annualmente quantificate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica che, nelle previsioni tendenziali già incorporano le previsioni di risparmio derivanti dalla normativa che si intende sopprimere.

#### **Articolo 11 (copertura finanziaria)**

E' stato evidenziato (pagina 11) come *“L'onere complessivo, che in base all'articolo 11 si configura come limite massimo di spesa, comprende una parte in conto capitale, diversamente modulata su base annua per ciascuno degli esercizi 2016-2018 (per un totale di 30 milioni nel medesimo triennio), ed una quota di spesa corrente che dà luogo ad un onere permanente di 2,5 milioni all'anno. Si ravvisa in proposito l'utilità di indicazioni circa la tipologia delle spese da sostenere,*

tenuto conto che la RT si limita a qualificare il predetto onere di 2,5 milioni come “gestione corrente” delle attività realizzate con il provvedimento in esame”.

In proposito si rinvia alle considerazioni soprariportate in merito all’articolo 11 su analoghe osservazioni sollevate dal Servizio Bilancio del Senato della Repubblica nella Nota di lettura 124.

In relazione alla copertura finanziaria mediante l’utilizzo di risorse di all’articolo 1, comma 188 della legge 190 del 2014 viene segnalato (pagina 15) che “che la sopra menzionata autorizzazione di spesa è volta alla realizzazione, alla gestione e all’adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici in attuazione non solo delle disposizioni recate dal presente provvedimento e dall’ulteriore schema di decreto (atto del Governo n. 265), ma anche di quelle di cui all’articolo 50, comma 2, della legge n.196 del 2009, recante delega per l’adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria, nonché all’articolo 15 della legge n. 243 del 2012, che rinvia ad una successiva legge dello Stato la definizione delle modalità applicative concernenti il contenuto della nuova legge di bilancio. In tale quadro, poiché il presente provvedimento e il parallelo atto del Governo n. 265 esauriscono pressoché integralmente le risorse apprestate dalla predetta autorizzazione di spesa, appare opportuno che il Governo chiarisca con quali risorse intenda farsi fronte ad eventuali, ulteriori interventi disposti in attuazione delle due disposizioni in precedenza richiamate.

~~Al riguardo si rappresenta~~ che eventuali ulteriori interventi onerosi disposti in applicazione della delega per l’adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria nonché dell’articolo 15 della legge n. 243 del 2012, potranno trovare copertura nell’ambito delle risorse comunitarie previste per il programma complementare di azione e coesione per la Governance dei sistemi di gestione e controllo per il periodo 2014-2020, nonché mediante eventuali risorse disponibili del Fondo speciale di parte corrente.

Infine, gli uffici del Servizio Bilancio della Camera dei deputati suggeriscono (pagina 15 e 16) di riformulare la disposizione di copertura in termini di riduzione di autorizzazione legislativa di spesa, sostituendo le parole: “a valere sulle risorse” con le seguenti: “mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa”.

Al riguardo, il suggerimento non è condivisibile, atteso che le spese di informatica, sia di parte corrente che di conto capitale, da sostenere per effetto delle modifiche normative previste dal decreto legislativo in esame possono essere gestite direttamente “a valere” sugli stanziamenti dei capitoli sui quali sono attualmente allocate le risorse derivanti dall’autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n.190. Ciò senza alcuna necessità di successivi atti amministrativi per la ricollocazione su altri capitoli di bilancio delle risorse che, invece, dovrebbero essere previsti nel caso in cui si procedesse con la riduzione della medesima autorizzazione di spesa.

Il Ragioniere generale dello Stato

ID: 20062

 <i>Ministero</i> <i>dell'Economia e delle Finanze</i>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
	23 MAR. 2016
	Prot. n. <u>1-1846</u> 23 MAR. 2016

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
 ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO  
 UFFICIO I

Prot. Nr. 24843/2016  
 Rif. Prot. Entrata Nr.  
 Allegati:  
 Risposta a Nota del:

All'Ufficio del Coordinamento legislativo  
 SEDE  
 Ufficio legislativo economia  
 SEDE  
 Ufficio legislativo finanze  
 SEDE

OGGETTO: Atto Gov. 265. Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'art. 42, c. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.  
 RdP 10135 Dossier Atto Governo 265  
 RdP 10162 Nota di lettura n. 125 del Servizio bilancio del Senato della Repubblica,  
 RdP 10176 Dossier n. 339 del Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei Deputati e Segreteria della V Commissione - Verifica delle quantificazioni n. 338.

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto relativamente alle osservazioni sollevate dal Servizio Bilancio del Senato della Repubblica nella Nota di lettura 125 si rappresenta quanto segue:

In generale la Nota di lettura in epigrafe manifesta – con riferimento alla RT dello schema di decreto legislativo – *la necessità di chiarimenti in merito ai dati e metodi utilizzati per la quantificazione della spesa classificata in conto capitale per ciascuna annualità del triennio 2016-2018, nonché di indicazioni in merito agli specifici oneri correnti (di formazione dei dipendenti o eventuali oneri di aggiornamento degli applicativi informatici ecc.) indicati complessivamente (per tutti gli articoli) dalla RT stessa, per ciascuna annualità del triennio e a decorrere dal 2019.*

Tale necessità riguarda, in particolare, tutti gli articoli dello schema di decreto legislativo. Per alcuni di essi la Nota di lettura pone anche altre questioni specifiche.

Il prossimo paragrafo illustra la metodologia di quantificazione degli oneri e il tipo di dati utilizzati; successivamente vengono forniti elementi relativi alle questioni specifiche poste in evidenza per alcuni particolari articoli.

### Metodi e dati per la quantificazione degli oneri nella RT

Gli oneri in conto capitale sono stati quantificati secondo una metodologia che, per ogni articolo dello schema di decreto legislativo, si definisce nei seguenti passi:

1. **Analisi degli interventi introdotti da ciascuno articolo della norma che hanno impatto sui sistemi informativi.** Nell'ambito di questa analisi si identificano:
  - a. **Gli applicativi informatici impattati**, dove per "applicativo informatico" si intende un'area del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato omogenea rispetto al procedimento amministrativo-contabile (es: l'applicativo che riguarda il Bilancio, l'applicativo che riguarda le Spese, l'applicativo Sicoge in uso presso le amministrazioni centrali, ecc.).
  - b. **L e applicazioni informatiche impattate**, dove per "applicazione" si intende un insieme di funzioni di un'area omogenea (applicativo) che completano in modo coerente e completo un determinato servizio dell'Amministrazione (es: la Formazione del bilancio di previsione o la Gestione dei decreti di variazione nell'ambito dell'applicativo che riguarda il Bilancio). Le applicazioni si compongono di "funzioni" che consistono in un insieme di software che consentono di operare nell'ambito di ciascuna applicazione (es: la funzione di Inserimento di Capitolo di spesa nell'ambito dell'applicativo relativo alla Formazione del bilancio di previsione).
2. **Calcolo dell'attuale baseline in Function Point (FP)<sup>1</sup> delle applicazioni dei singoli applicativi informatici**, al fine di avere una misura di riferimento per il dimensionamento degli interventi prefigurati dalla norma.
3. **Individuazione delle applicazioni impattate dalla norma che, in particolare, richiedono interventi di modifica delle funzioni esistenti**, con relativo dimensionamento degli interventi in FP rispetto alla baseline di cui al precedente punto 2.
4. **Individuazione delle applicazioni impattate dalla norma che richiedono nuove funzioni.** Nel caso di nuove funzioni il dimensionamento è effettuato applicando un numero di FP standardizzato per il tipo di funzione.
5. **Individuazione delle eventuali nuove applicazioni rese necessarie dalla norma**, con relativo dimensionamento degli interventi in FP.

Al termine di questo processo, per ogni articolo si dispone di una dimensione degli interventi di sviluppo da effettuare sui sistemi informativi misurata in Function Point. Il calcolo degli oneri è quindi effettuato moltiplicando la dimensione in Function Point per il costo unitario degli stessi secondo i parametri standard esistenti.

Per quanto riguarda gli oneri di parte corrente, la quantificazione non può essere suddivisa rispetto ai diversi articoli dello schema, ma è necessariamente valutata nel suo complesso. Infatti, mentre per la spesa in conto capitale è possibile identificare gli interventi sui sistemi afferenti alle singole norme, la spesa corrente, connessa essenzialmente alla gestione e manutenzione ordinaria e all'assistenza, viene calcolata per i sistemi nel loro complesso e non per singole parti dei medesimi.

Per quanto attiene le voci che compongono tale spesa, la principale è relativa al servizio di assistenza applicativa agli utenti nella misura di circa il 60%. In tale voce sono comprese le spese per la formazione dei dipendenti, erogata agli operatori direttamente nell'ambito delle attività di

---

<sup>1</sup> Il Function Point è un'unità di misura utilizzata nell'ambito dell'Ingegneria del Software per esprimere la dimensione delle funzionalità fornite da un prodotto software.

assistenza. Il restante 40% del costo previsto è da imputare alle attività di gestione e manutenzione ordinaria degli applicativi informatici impattati.

### **Analisi dei singoli articoli**

#### **Articolo 3 (Impegno e pagamento)**

*Si osserva in modo particolare che “l'importante novità costituita dalla nuova nozione di “impegno” di spesa il cui perfezionamento è condizionato alla verifica di una serie di requisiti ivi indicati, in primis l'iscrizione del relativo debito nel cronoprogramma dei pagamenti, che solo rende esigibile la relativa obbligazione di spesa, fanno presumere che la gamma di adempimenti ivi previsti a carico delle amministrazioni, in materia di tenuta ed aggiornamento del piano pluriennale dei pagamenti, darà luogo a fabbisogni aggiuntivi di spesa, in termini di risorse umane e strumentali, di cui andrebbe sin d'ora accertata l'adeguatezza.”*

Dal punto di vista dell'attuazione si prevede che gli operatori continueranno ad agire sui sistemi informativi su cui già operano – in particolare Sicoge per quanto riguarda il cronoprogramma – ma con funzioni aggiuntive e potenziate. Le risorse strumentali consistono nelle funzionalità da sviluppare e i relativi oneri sono quindi quelli in conto capitale per cui si rinvia al precedente paragrafo 2. Sotto il profilo delle risorse umane è previsto il potenziamento dell'assistenza con i relativi oneri di parte corrente, come illustrato nel medesimo paragrafo 2.

Tra le funzionalità da sviluppare e/o rinnovare ci sono quelle ad uso degli Uffici centrali del bilancio che, in base all'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, avranno nuovi compiti di controllo e monitoraggio mensile del corretto aggiornamento del cronoprogramma. In relazione a tali compiti occorre sviluppare apposite funzionalità per gli Uffici centrali del bilancio e, per tale ragione, gli oneri dell'articolo 5 sono quantificati nella RT congiuntamente a quelli dell'articolo 3.

#### **Articolo 6 (Modifica alla normativa sui residui passivi)**

*Si osserva in modo particolare che “la gamma di adempimenti ivi previsti a carico delle amministrazioni, darà luogo a fabbisogni che sono da ritenersi in tutto aggiuntivi rispetto alla legislazione vigente, in termini di risorse umane e strumentali, di cui andrebbe sin d'ora accertata l'adeguatezza delle risorse indicate a copertura dall'articolo 8.”* Valgono in questo caso le considerazioni espresse per l'analoga osservazione relativa all'articolo 3, per cui si rinvia al rispettivo paragrafo.

#### **Articolo 8 (Copertura finanziaria)**

La Nota di lettura del Senato in merito alla copertura osserva, in particolare, che *“andrebbero solo richieste conferme in merito alle effettive disponibilità, libere da impegni esistenti o in via di perfezionamento, a valere delle voci interessate del bilancio dello Stato, fornendosi a tal fine il dettaglio dei capitoli e piani gestionali coinvolti rispettivamente, per gli stanziamenti aventi natura economica di spesa in conto capitale e per gli stanziamenti aventi invece natura corrente.”*

A tale riguardo, nel confermare la disponibilità delle risorse a valere sull'autorizzazione di spesa indicata nell'articolo 8 dello schema di decreto legislativo, si fornisce di seguito il dettaglio dei capitoli di spesa e piani gestionali appositamente istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le risorse destinate all'adeguamento o rifacimento dei sistemi informativi in conseguenza delle riforme introdotte in attuazione degli art. 40 e 42 della legge 196 del 2009, nonché dell'art. 15 della legge 243 del 2012:

Titolo	Capitolo di spesa		Piano gestionale	
	Numero	Denominazione	Numero	Denominazione
Parte corrente	2696	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, ivi compresa la manutenzione della struttura della sede e quant'altro necessario alle esigenze della struttura stessa	6	Somme occorrenti per la gestione delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello stato e della sua struttura ai sensi della normativa contabile
Conto capitale	7460	Spese per lo sviluppo del sistema informativo, ivi compresa la manutenzione straordinaria della struttura della sede e quant'altro necessario alle esigenze della struttura stessa	8	Somme occorrenti per la realizzazione e l'adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello stato

Per quanto riguarda *“la coerenza dell'impatto sui saldi di finanza pubblica, rispetto a quello a suo tempo contabilizzato sui saldi tendenziali di spesa in occasione dell'approvazione dell'autorizzazione di spesa con la legge di stabilità 2015 (comma 188) per ciascuna delle annualità previste”*, dal momento che le spese previste si riconducono ai due capitoli di spesa sopra elencati, entro i limiti delle disponibilità originariamente previste dalla stessa legge di stabilità 2015 per le diverse annualità, la suddetta coerenza è assicurata.

#### Articolo 9 (Sperimentazione ed entrata in vigore)

Con riferimento alla sperimentazione prevista dall'articolo 9, si conferma che *“l'applicazione delle norme relative alla riformulazione della nozione di impegno e pagamento di cui all'articolo 34 della legge di contabilità, operata con l'articolo 3 dello schema in esame, solo a partire dal 2018”* non determina modifiche o alterazioni nella distribuzione degli oneri così come rappresentata nel prospetto allegato all'articolo 8.

Il Servizio Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nel dossier n. 296, ha manifestato alcune osservazioni.

In particolare, in una prima osservazione ha rappresentato che *“non appare attuata la lettera h) della delega volta alla redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche”*

A tal proposito, si fa presente quanto segue:

- Allo stato attuale le informazioni necessarie alla costruzione del raccordo tra i dati di bilancio e il conto delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri della contabilità nazionale, valido in ambito europeo, vengono reperite all'interno dello stesso bilancio dello Stato, integrato con poste di stima derivanti dalle previsioni che vengono effettuate dal Dipartimento della RGS per quanto concerne il raccordo effettuato per il bilancio di previsione; d'altra parte per il raccordo in fase di consuntivo, le poste di correzione sono desunte dalle informazioni che derivano dal trattamento applicato dall'Istat ai dati del bilancio dello Stato. Ciò avviene seguendo la metodologia di definizione delle voci di spesa e di entrata secondo le citate regole che possono prevedere riclassificazioni di poste tra le spese e le entrate e tra diverse voci nello stesso lato del conto dello Stato (ossia spostamenti

tra le categorie delle spese correnti e in conto capitale e, analogamente, per alcune poste relative alle entrate).

- Il raccordo viene effettuato in diversi momenti nel corso dell'anno per considerare sia la fase della previsione del bilancio – si tratta di quanto presente nella Nota tecnico-illustrativa al Disegno di legge di stabilità- sia il momento del consuntivo – si tratta del raccordo contenuto nella Relazione al Rendiconto.

In secondo luogo si segnala che *“la tabella 1 allegata elenca soltanto le prime tre missioni del bilancio, per cui andrebbe chiarito se si tratti di elencazione soltanto esemplificativa ovvero tassativa. A tale proposito va segnalato che le posizioni contabili registrate nei conti di tesoreria per conto di altre amministrazioni statali – altre rispetto a quelle incluse nella tabella 1 – sembrerebbero numerose, per cui andrebbero anch'esse meglio specificate nel prospetto, sia pure per categorie omogenee di riferimento.”*

Al riguardo, l'elenco delle missioni del bilancio è da considerarsi esemplificativo e non tassativo. L'allegato sarà infatti relativo alla totalità delle missioni previste, anno per anno, nel bilancio dello Stato. Con riferimento ai conti di tesoreria relativi ad amministrazioni statali *“altre rispetto a quelle incluse nella tabella 1”*, si fa presente che detta tabella si riferisce alla totalità dei conti di tesoreria, distinti tra quelli riconducibili allo Stato e quelli riconducibili ad altri soggetti, senza alcuna esclusione.

Qualora, in vece, si intendesse richiedere che il prospetto di cui alla tavola 1 distingua, tra i conti non riconducibili allo Stato, quelli relativi ad alcune categorie di soggetti intestatari delle risorse ivi giacenti, si segnala che tale dettaglio non è stato previsto in quanto nel prospetto si è inteso rappresentare, in linea con i criteri di delega, il ruolo di intermediazione della tesoreria rispetto alla gestione del bilancio statale: in tal senso, nel momento in cui le risorse statali affluiscono su conti di tesoreria riconducibili ad altri soggetti, non si ritiene che si stia realizzando una vera e propria intermediazione della tesoreria in quanto dette risorse, una volta affluite sui conti del beneficiario, sono già nella piena disponibilità dello stesso. Per tale ragione non si è ritenuto di operare, in questa sede, una ulteriore distinzione dei conti non riconducibili allo Stato.

Infine, si rileva con riferimento ai flussi di spesa intermediati dal sistema di tesoreria statale che, *“al fine di evidenziare la gestione dei flussi complessivamente intervenuti nel solo anno di riferimento sembrerebbe opportuno che il prospetto tabella 2 evidenziasse anche il dato del saldo della giacenza di partenza al 1 gennaio dell'esercizio per ciascuna delle gestioni considerate.”*

Al riguardo, si rappresenta che il dato della giacenza del conto al 31.12 dell'esercizio oggetto del rendiconto non è parte integrante del raccordo bilancio-tesoreria, raccordo che si manifesta in termini di soli flussi (movimenti in entrata e in uscita dai conti). Il dato di stock (giacenza) alla fine dell'esercizio oggetto del rendiconto è evidenziato a meri fini conoscitivi, per fornire al lettore una indicazione sulle dimensioni delle varie tipologie di conto. Informazioni sulle giacenze a inizio e fine periodo sui vari conti di tesoreria trovano la loro collocazione naturale nel Conto del Patrimonio e nel Conto Riassuntivo del Tesoro, nei quali infatti sono rese disponibili.

In ordine alle osservazioni evidenziate dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei Deputati e dalla Segreteria della V Commissione nel dossier 339 si rappresenta quanto segue:

La clausola di invarianza inserita nell'articolo 4 si riferisce alla non onerosità della costituzione e del funzionamento del gruppo di lavoro di cui è prevista l'istituzione. Gli oneri ascritti al medesimo articolo, nell'ambito della Relazione tecnica, sono quantificati in relazione alle conseguenti modifiche ai sistemi informativi.

In merito alla richiesta esplicita di esclusione che *“le norme relative alla modifica della disciplina dei residui possano determinare accelerazioni della spesa rispetto alle previsioni tendenziali”*, si conferma la neutralità di tali modifiche. Ciò anche in relazione al fatto che, come è noto, per le categorie di spesa interessate da tali modifiche, rilevano ai fini del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche e del relativo fabbisogno le risorse effettivamente erogate.

In riferimento alla richiesta di maggiori dettagli circa i costi derivanti dall'applicazione del provvedimento (pag. 10/11) – verifica delle quantificazioni, si rinvia a quanto esposto in merito alle osservazioni sollevate dal Servizio Bilancio del Senato della Repubblica nella Nota di lettura 125 di cui sopra.

E' stato evidenziato (pagina 11) *“L'onere complessivo, che in base all'articolo 8 si configura come limite massimo di spesa, comprende una parte in conto capitale, diversamente modulata su base annua per ciascuno degli esercizi 2016-2018 (per un totale di 30 milioni nel medesimo triennio), ed una quota di spesa corrente che dà luogo ad un onere permanente di 2,5 milioni all'anno. Si ravvisa in proposito l'utilità di indicazioni circa la tipologia delle spese da sostenere, tenuto conto che la RT si limita a qualificare il predetto onere di 2,5 milioni come “gestione corrente” delle attività realizzate con il provvedimento in esame”*.

In proposito si rinvia alle considerazioni soprariportate in merito all'articolo 11 su analoghe osservazioni sollevate dal Servizio Bilancio del Senato della Repubblica nella Nota di lettura 124.

In relazione alla copertura finanziaria mediante l'utilizzo di risorse di all'articolo 1, comma 188 della legge 190 del 2014 viene segnalato che *“che la sopra menzionata autorizzazione di spesa è volta alla realizzazione, alla gestione e all'adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici in attuazione non solo delle disposizioni recate dal presente provvedimento e dall'ulteriore schema di decreto (atto del Governo n. 265), ma anche di quelle di cui all'articolo 50, comma 2, della legge n.196 del 2009, recante delega per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria, nonché all'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, che rinvia ad una successiva legge dello Stato la definizione delle modalità applicative concernenti il contenuto della nuova legge di bilancio. In tale quadro, poiché il presente provvedimento e il parallelo atto del Governo n. 265 esauriscono pressoché integralmente le risorse apprestate dalla predetta autorizzazione di spesa, appare opportuno che il Governo chiarisca con quali risorse intenda farsi fronte ad eventuali, ulteriori interventi disposti in attuazione delle due disposizioni in precedenza richiamate.*

Al riguardo si rappresenta che eventuali ulteriori interventi onerosi disposti in applicazione della delega per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria nonché dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, potranno trovare copertura nell'ambito delle risorse comunitarie previste per il programma complementare di azione e coesione per la

Governance dei sistemi di gestione e controllo per il periodo 2014-2020 oltre che mediante eventuali risorse disponibili del Fondo speciale di parte corrente.

*Infine, gli uffici della Camera suggeriscono di riformulare la disposizione di copertura in termini di riduzione di autorizzazione legislativa di spesa, sostituendo le parole: "a valere sulle risorse" con le seguenti: "mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa". Sul punto appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo".*

Al riguardo, il suggerimento non è condivisibile, atteso che le spese di informatica, sia di parte corrente che di conto capitale, da sostenere per effetto delle modifiche normative previste dal decreto in esame possono essere gestite direttamente "a valere" sugli stanziamenti dei capitoli sui quali sono attualmente allocate le risorse derivanti dall'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n.190. Ciò senza alcuna necessità di successivi atti amministrativi per la ricollocazione su altri capitoli di bilancio delle risorse che, invece, dovrebbero essere previsti nel caso in cui si procedesse con la riduzione della medesima autorizzazione di spesa.

Il Ragioniere generale dello Stato

